

COMUNE DI VARENNA



Provincia di Lecco

PIANO CIMITERIALE

ai sensi dell' Art. 6 del Regolamento Regionale 6/2004
e del Regolamento Regionale n.1/2007

Arch. SERGIO DIOMEDE
Via Magenta, 9 - 20066 MELZO (MI)
Tel. 02 95713020 - Fax 02 95732274
e-mail: archdiomede@libero.it
CF: DMDSRG64E11F119K P. IVA: 03127190969
Iscritto all'Ordine Architetti della Prov. di Milano al n. 7257

COLLABORATORI:
Dott. PAOLO MANZONI
Dott. FEDERICO RIVOLTA

IL COMMITTENTE

COMUNE DI VARENNA

Piazza Venini, 2 - 23829 VARENNA (LC)

Intervento:
Via al Cimitero - 23829 VARENNA (LC)

IL SINDACO:
Sig. Carlo Molteni

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
Sig. Bruno Franco Pecis

DESCRIZIONE

PIANO CIMITERIALE

RELAZIONE PIANO CIMITERIALE

PC
R

ADOZIONE D.C.C. N. 11 DEL 27.05.2016

PARERE DI COMPATIBILITA' A.S.L. DEL

PARERE DI COMPATIBILITA' A.R.P.A. DEL

APPROVAZIONE D.C.C. N. DEL

Scala:

Consegna: Gennaio 2016

ARCH. SERGIO DIOMEDE STUDIO

INDICE

1.	Introduzione	2
2.	Il luogo	4
3.	Le proprietà comunali	5
4.	Il cimitero oggi	6
4.1.	La situazione urbanistica	6
4.2.	La zona di rispetto cimiteriale vigente	10
4.3.	Valori paesistici e ambientali	10
4.4.	Dimensioni e caratteristiche della struttura esistente	10
4.4.1.	Le destinazioni d'uso	11
4.4.2.	Le infrastrutture	12
4.4.3.	Le sepolture	12
4.4.4.	Le cremazioni	13
4.4.5.	I servizi esistenti	13
4.4.6.	Le reti tecnologiche	14
4.4.7.	Fruibilità delle strutture cimiteriali	15
4.5.	Rilievi demografici	15
5.	Il Regolamento Polizia Mortuaria	16
5.1.	Struttura del Regolamento di Polizia Mortuaria	16
6.	La legislazione vigente	19
6.1.	Il RR 9 novembre 2004 e il RR 6 febbraio 2007	19
6.1.1.	I Piani Regolatori Cimiteriali	19
6.1.2.	Le infrastrutture richieste	20
6.1.3.	Valutazioni per il dimensionamento del Piano Regolatore Cimiteriale	21
7.	Il Piano Regolatore Cimiteriale 2016	22
7.1.	Il dimensionamento del futuro cimitero	22
7.2.	Le nuove strutture cimiteriali	22
7.2.1.	L'aspetto paesistico, ambientale e monumentale	23
7.2.2.	Eliminazione delle barriere architettoniche	23
7.3.	Eventuali modifiche della zona di rispetto cimiteriale	23
7.3.1.	La zona di rispetto cimiteriale	23
7.3.2.	La riduzione della fascia di rispetto	24
7.4.	La componente geologica	24
7.4.1.	Classe di fattibilità geologica 4	24
8.	Il progetto	27

1. Introduzione

Il Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) è uno strumento di settore che attiene all'organizzazione del sistema cimiteriale, è composto da documenti grafici e documenti testuali finalizzati all'organizzazione e alla risoluzione delle molteplici problematiche attinenti la materia cimiteriale.

In osservanza delle disposizioni indicate dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie¹, dal Regolamento di Polizia Mortuaria² e dalla legislazione regionale in materia³ la pianificazione cimiteriale ha per oggetto la fissazione di politiche comunali relative a:

- servizi cimiteriali;
- costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi;
- concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché loro vigilanza;
- attività connesse alla custodia delle salme e dei cadaveri.

Ogni comune è chiamato a predisporre il piano cimiteriale al fine di rispondere alle necessità di sepoltura che si potranno manifestare nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso

La Regione Lombardia ha inteso disciplinare la materia cimiteriale⁴ imponendo a tutti i Comuni l'obbligatorietà del PRC.

Per comprendere il ruolo del PRC è necessario conoscere anche il Regolamento di Polizia Mortuaria che costituisce uno strumento parallelo nella gestione dei servizi cimiteriali.

Il citato Regolamento ha come compito quello di disciplinare requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso delle persone ed alla cessazione della vita.

Per quanto attiene al PRC, il cui livello gerarchico è in taluni comuni addirittura sovraordinato al Regolamento di Polizia Mortuaria, le caratteristiche peculiari sono le seguenti:

- *Finalità*: organizza la materia cimiteriale e disciplina le scelte dell'Amministrazione Pubblica in riferimento alla risoluzione delle problematiche;
- *Limiti spaziali*: riguarda il cimitero del Comune;
- *Cogenza*: I PRC sono necessari⁵ per l'ampliamento o per la costruzione di un nuovo cimitero e specificano⁶ che le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nel Piano stesso;
- *Validità dello strumento*: Il PRC è tenuto alla programmazione per un periodo di tempo non inferiore ai 20 anni successivi alla sua approvazione e deve prevedere aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco di almeno due decenni.

Gli elementi fondamentali da considerare ai fini della redazione del PRC sono:

- l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
- la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nel cimitero esistente a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate all'interno del regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
- le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
- la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

¹ Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" - Titolo VI "Della polizia mortuaria"

² Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"

³ Nell'ambito del potere trasferito dalla Stato alle Regioni con Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 832" e nelle more del livello sott'ordinato rispetto alle disposizioni nazionali ogni Regione ha condotto precisazioni esplicative o dettato nuove norme per i rispettivi ambiti territoriali.

Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali".

Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"

Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 "Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6"

Legge Regionale 14 novembre 2008, n. 28 "Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia"

Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"

⁴ Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"

⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" - Capo X "Costruzione di cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali" - Articoli 91 "Sepolture private nei cimiteri" e 100 "Reparti speciali entro i cimiteri"

⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" - Articolo 91 "Sepolture private nei cimiteri"

- la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50%.

I contenuti necessari e minimi di un PRC sono indicati all'interno di relazioni specialistiche ed in alcune leggi regionali⁷, in quanto a livello normativo nazionale non ci sono leggi o regolamenti che indichino i documenti e contenuti cogenti da osservare nella redazione di questo strumento.

Per risultare sufficientemente esaustivo un PRC può strutturarsi come segue:

- *relazione illustrativa e previsionale*
Documento testuale che illustra le metodologie adottate nella redazione del Piano e che raccoglie gli esiti delle indagini tecniche.
Sono parte essenziale di questo documento le indagini sulla mortalità, sulle caratteristiche di sepoltura, sulla destinazione delle salme, sulle verifiche dei limiti dimensionali e sulle capacità ricettive della struttura e del sistema;
- *relazioni specialistiche*
Eventuali elaborati grafici e testuali attinenti la materia geologica, geotecnica e idrogeologica finalizzati a conoscere la composizione dei terreni, la profondità della falda e la materia sismica in quanto la normativa nazionale considera il cimitero come un edificio e un'opera rilevante nonché una struttura aperta al pubblico destinata all'erogazione di un servizio;
- *normativa tecnica*
Elaborato testuale che definisce le cogenze, le scelte tecniche e politiche che non siano già espresse in modalità grafica;
- *inquadramento territoriale*
Elaborato grafico che individua il sistema cimiteriale e le connessioni che questi esprime nei confronti delle strutture e servizi correlati sul territorio;
- *rilevamento dello stato attuale*
Elaborato grafico che illustri la vincolistica ed i rispetti normativi sovraordinati nonché la dotazione, in termini di attrezzature cimiteriali, posti salma e sistemi di sepoltura;
- *progetto di Piano Regolatore Cimiteriale*
Elaborato grafico e testuale suddiviso in aree tematiche che illustra le politiche cimiteriali adottate.
Il documento è correlato strettamente allo stato attuale e individua eventuali nuove aree soggette all'espansione del perimetro nonché le modificazioni interne al perimetro necessarie a soddisfare le criticità riscontrate in sede di analisi.
Fissa inoltre le politiche di eventuale modificazione dei rispetti e vincoli sovraordinati;
- *programma di attuazione*
Elaborati grafici e testuali di natura programmatica finalizzati a stimare, soprattutto in termini economici, sia le criticità rilevate e loro modalità risolutive, sia le ipotesi di progetto.

⁷ Allegato 1 - Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 "Modifiche al regolamento regionale 9 Novembre 2004, n. 6"

2. Il luogo

Il Comune di Varenna, per dimensione, morfologia e storia è dotato di un cimitero.

Per la celebrazione del rito funebre cattolico il cimitero è servito dalla chiesa parrocchiale storicamente insediata sul territorio.

La struttura cimiteriale è localizzata in un ambito paesaggisticamente rilevante esterno al centro abitato e si sviluppa, attraverso il ricorso a terrazzamenti, longitudinalmente al pendio fortemente inclinato che ne rende difficoltose l'accessibilità, la fruibilità nonché gli interventi manutenzione e di gestione ordinaria.

La posizione in cui sorge il cimitero è connotata da un elevato livello di panoramicità e dotata di un'ampia visuale verso il lago di Como e la sponda opposta.

Il cimitero è servito dalla viabilità comunale esistente che, in prossimità di esso, si trasforma in viale alberato che conduce all'ingresso principale caratterizzandone positivamente il percorso di avvicinamento.



Immagine 01 – Viabilità di accesso all'area cimiteriale



Immagine 02 – Viale alberato di ingresso alla struttura cimiteriale



Immagine 03 – Interno della struttura cimiteriale



Immagine 04 – Interno della struttura cimiteriale

3. Le proprietà comunali

L'Amministrazione comunale risulta proprietaria esclusivamente delle aree attualmente occupate dalle strutture esistenti.




Immagine 05 – PC04 “Inquadramento catastale: individuazione delle proprietà comunali afferenti al cimitero comunale”

	Dati identificativi		Dati classamento			Dati anagrafici	
	Foglio	Particella	Qualità classe	Superficie			
				ha	are		ca
1	9	366	Uliveto – 2		17	10	Immobiliare Oslavia s.n.c.
2		367	Uliveto – 3		8	20	Immobiliare Oslavia s.n.c.
3		368	Semin arbor – 2		4	70	Comune di Varenna
4		369	Prato arbor – 2		2	65	Pensa Giuseppe Pensa Masseo
5		371	Pascolo – U			30	Comune di Varenna
6		372	Pascolo – U			10	Comune di Varenna
7		374	Ente urbano			50	Mellera Giuseppa Parrocchia di Varenna Scanagatta Tarcisio
8		378	Bosco ceduo – 3	1	28	20	Associazione culturale Luigi Scanagatta
9		379	Incolt prod – U		37	10	Associazione culturale Luigi Scanagatta
10		1993	Bosco ceduo – 2		4		Mc Donald Jacqueline
11		1994	Bosco ceduo – 2		20	40	Comune di Varenna
12		1995	Bosco ceduo – 2		1	60	Associazione culturale Luigi Scanagatta
13		1996	Bosco ceduo – 2		4	20	Associazione culturale Luigi Scanagatta Parrocchia di Varenna
14		1997	Bosco ceduo – 2		43	10	Associazione culturale Luigi Scanagatta Parrocchia di Varenna
15		1999	Bosco ceduo – 2			30	Comune di Varenna

Tabella 01 – Visure catastali relative alle aree individuate in cartografia

4. Il cimitero oggi

Il cimitero, al servizio della comunità locale e legato alla parrocchia di appartenenza, è frutto di edificazioni successive e di ampliamenti che si sono sviluppati e sovrapposti nel tempo, con interventi ancora oggi in corso.

4.1. La situazione urbanistica

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Varenna, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 13 marzo 2014 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) – Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 11 giugno 2014, all'interno dei tre atti⁸ che lo costituiscono ricomprende il cimitero nel:

1) Previsioni di piano

a) *Vincolo amministrativo*

Zona di rispetto cimiteriale

b) *Vincoli paesaggistici⁹*

I vincoli paesaggistici che insistono sul territorio di Varenna sono definiti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e dal Piano Territoriale Regionale (PTR), in particolare dalla sezione Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Nello specifico il territorio comunale è attualmente sottoposto a tutela paesistica per tutta la sua estensione ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004 per via del notevole interesse pubblico in quanto presenta caratteristiche di grande valore paesistico formando il complesso della Valle dell'Esino, costituito dalla conca di Varenna, chiusa a sud dalla tipica collina di Vezio, dalla cui cima dominano un'antica torre ed un caratteristico nucleo abitato; nella conca inferiore, gli insediamenti di carattere tradizionale sono ambientalmente fusi con la vegetazione di roverelle, carpini e ulivi; nell'ambito dei centri maggiori il paesaggio si arricchisce di essenze introdotte da tempo, quali il cipresso, il macrocarpa, il cedro deodare; considerati molteplici punti di vista accessibili al pubblico, costituiti da strade e punti di belvedere dai quali è possibile godere il quadro panoramico descritto¹⁰.

Inoltre, i territori contermini ai laghi¹¹ ed elevati su di essi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia risultano essere aree tutelate per legge in quanto di interesse paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio anch'essi per via del notevole interesse pubblico in quanto oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offrono un susseguirsi di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo splendido scenario del lago di Como, di paesi della sponda opposta, dei colli, delle Prealpi e delle Alpi¹².

Infine è presente una tutela di tipo paesaggistico relativa alla viabilità esistente comprendente la zona del Comune di Varenna sita a monte della strada costiera delimitata dal tracciato della ferrovia Milano – Sondrio, compresa tra il punto di ingresso della linea in galleria e l'innesto tra la viabilità di livello comunale e nazionale, e a valle della Strada Statale n. 36 del lago di Como e dello Spluga.

⁸ Il Documento di Piano, a partire da un'analisi conoscitiva del territorio comunale, ricostruita attraverso elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, definisce il quadro generale della programmazione urbanistica – in riferimento alle previsioni derivanti dalla programmazione territoriale di livello sovraordinato – e gli obiettivi strategici di sviluppo del territorio, definendo le politiche d'intervento per la residenza e per le attività produttive. Il Documento di Piano deve prevedere un lavoro di analisi del territorio comunale da tutti i punti di vista, inclusi quello geologico, ambientale, urbanistico, viabilistico, infrastrutturale, economico, sociale e culturale. Evidenzia, inoltre, i beni storici o ambientali di particolare interesse.

Il Piano dei Servizi definisce la dotazione e la distribuzione sul territorio comunale di servizi e aree per attrezzature pubbliche, di aree per l'edilizia residenziale pubblica e di aree destinate a verde nonché dei costi operativi delle strutture pubbliche esistenti e dei costi di realizzazione di quelle previste, si preoccupa della loro fattibilità e definisce la modalità di realizzazione dei servizi. La necessità di integrare i servizi comunali viene valutata a partire dall'analisi delle attrezzature esistenti e in relazione agli obiettivi di sviluppo individuati nel Documento di Piano.


Il Piano delle Regole definisce la destinazione delle aree del territorio comunale, individuando le aree su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, quelle destinate all'agricoltura, le aree di valore paesaggistico – ambientale, le aree che non saranno soggette a trasformazione urbanistica, le aree e gli edifici a rischio di incidente rilevante, gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale, i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione. Definisce anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici esistenti che di quelli di nuova realizzazione.

⁹ Comune di Varenna, Provincia di Lecco – Piano di Governo del Territorio – Documento di Piano, Piano dei Servizi – Quadro ricognitivo e conoscitivo.

¹⁰ Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 settembre 1980.

¹¹ Fascia costiera del lago di Como sita nel territorio dei Comuni di Blevio, Torno, Faggeto Lario, Pognana, Nesso, Lezzano, Bellagio, Oliveto Lario, Valbrona, Valmadrera, Malgrate, Lecco, Abbazia Lariana, Mandello Lario, Lierna, Varenna, Bellano, Dervio, Dorio, Colico e Sorico compresa tra il lago e le strade statali e provinciali nei tratti Blevio – Bellagio, Bellagio – Lecco e Lecco - Sorico.

¹² Decreto Ministeriale 15 aprile 1958.



 Rispetto Cimiteriale	 Area di tutela contermini ai laghi D.Lgs 42/2004, art. 142 b	 Area di tutela dei corsi d'acqua D.Lgs 42/2004, art. 142 c
 Tutela paesaggistica della viabilità esistente	 Zone a rischio archeologico	 Bellezze d'insieme D.Lgs. 42/2004 art. 136
 ZPS	 Parco della Grigna Settentrionale	 Castello di Vezio
 Beni Culturali D.Lgs. 42/2004, art. 10	 Geosito Fiumelatte, vincolo ad interesse idrogeologico	 Territori coperti da boschi D.Lgs 42/2004, art. 142 g
 Sentiero del Viandante		

Immagine 06 – “Previsioni di piano: Vincoli amministrativi – Documento di Piano”

2) Carta della sensibilità paesaggistica

a) *Livello 3 – sensibilità media*¹³

La descrizione delle sensibilità paesaggistiche del territorio comunale di Varena si basa sulla conoscenza delle dinamiche storiche e delle fasi salienti di trasformazione, naturali e antropiche che hanno portato all'attuale assetto, che considera gli aspetti di continuità / discontinuità nei processi storici e le logiche progettuali che hanno guidato la formazione dei luoghi e che, talora, permangono ancora oggi leggibili nello stato attuale.

Nel quadro della terminazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la politica territoriale, le sensibilità paesaggistiche costituiscono il riferimento per l'individuazione delle criticità e potenzialità locali del paesaggio nonché per l'individuazione delle opportunità di valorizzazione dello stesso in relazione alle previsioni di sviluppo e al governo delle dinamiche in atto.

La sensibilità paesaggistica dei luoghi di configura come strumento per il monitoraggio dello stato del paesaggio che individua nel territorio comunale gli ambiti, gli elementi e i sistemi a maggiore o minore sensibilità / vulnerabilità dal punto di vista paesaggistico.

La classificazione del territorio si basa sul riconoscimento di cinque livelli di sensibilità che vengono associati a ciascun Ambito – Sistema omogeneo – Elemento del paesaggio.

¹³ Comune di Varena, Provincia di Lecco – Piano di Governo del Territorio – Documento di Piano, Piano dei Servizi – Quadro ricognitivo e conoscitivo.



Immagine 07 – “Carta della sensibilità paesaggistica – Documento di Piano”

3) Identificazione degli ambiti e dei sistemi

Ambiti¹⁴

A partire dalla suddivisione del territorio comunale, vengono individuati specifici ambiti a cui fare riferimento per la corretta applicazione delle regole del ben costruire a partire dallo specifico tessuto urbano.

a) Tessuto Urbano Consolidato

Aree su cui è già avvenuta l'edificazione o comunque la trasformazione dei suoli.

b) Spazi pubblici o ad uso pubblico – scheda n. a 5

Modalità di attuazione: edilizio diretto (titoli abilitativi previsti dalla legge comunque denominati).

Interventi ammessi: ordinaria e straordinaria manutenzione; ristrutturazione edilizia; restauro; nuova costruzione e ampliamenti di edifici esistenti; sostituzione edilizia.

Parametri di tipo quantitativo: indice di edificabilità fondiaria definito dal progetto predisposto da ente territoriale dello stato o dalla eventuale convenzione.

Norme morfologiche: altezza minima e massima, rapporto massimo di copertura, posizionamento dell'edificio nel lotto, allineamento e orientamento degli edifici rispetto alle strade e agli spazi pubblici definiti dal progetto predisposto da ente territoriale dello stato o dalla eventuale convenzione.

Caratteristiche tipologiche e modalità delle trasformazioni: tipo specialistici e di uso pubblico¹⁵. Elementi di vulnerabilità e di rischio: per gli edifici esistenti riconducibili a manomissioni o restauri approssimativi e inconsapevoli delle tecniche idonee; per i nuovi impianti riconducibili al notevole impatto delle strutture edilizie. Gli edifici pubblici di nuova costruzione in ambiti vincolati dovranno essere concepiti – dato il loro particolare contenuto simbolico espressivo dei valori civili delle comunità locali – con criteri progettuali e costruttivi altamente qualificanti, in modo che si pongano come oggetti

¹⁴ Comune di Varenna, Provincia di Lecco – Piano di Governo del Territorio – Piano dei Servizi, Piano delle Regole – Norme di piano.

¹⁵ Scheda 2.4.6 Settore antropico – Tipi edilizi “Tipi specialistici e di uso pubblico” dell'Allegato B – “Schede degli elementi costitutivi del paesaggio” della Deliberazione Giunta Regionale 22 Dicembre 2011 – n. IX/2727 – “Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 Marzo 2005, n. 12 – Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006”.

significativi e dimostrativi delle possibilità applicative di tutti quei principi di tutela ambientale, di interpretazione (attraverso il progetto) delle specificità dei luoghi, di assonanza ai caratteri strutturali del paesaggio, espressive dei contenuti culturali emersi dal dibattito architettonico in corso da tempo su questi temi.

Sistemi

Nel territorio esistono dei sistemi intesi come l'insieme di elementi interconnessi tra di loro o con l'ambiente esterni tramite reciproche relazioni, ma che si comporta come un tutt'uno, secondo proprie regole generali.

Sistema degli spazi verdi all'interno del tessuto urbano consolidato

Il sistema è costituito da tutti gli elementi che compongono il quadro complessivo delle aree verdi all'interno del tessuto urbano consolidato.

Comprende la casistica delle soluzioni specifiche relative alle specie ed alle essenze arboree compatibili con l'ambiente urbano con riferimento agli aspetti di stabilità, crescita, resistenza al vento, umbratilità, manutenibilità.

a) Elementi del sistema giardino urbano

Gli spazi a verde con aree a prato, con arbusti ed alberi, realizzati in prossimità di aree edificate, presiedono a funzioni diverse e specifiche (ornamentale, ricreazionale, ludica) o polivalente.

Le aree a verde di pertinenza di attrezzature ed edifici pubblici, tra cui il cimitero, sono equiparate a giardino urbano.

Sono previste tre tipologie per tale elemento:

- 1) Area pubblica realizzata al servizio di insediamenti residenziali;
- 2) Area di pertinenza di edifici od attrezzature pubbliche o di uso pubblico;
- 3) Area privata di pertinenza di insediamenti residenziali e non residenziali.

Le aree a tipologia di tipo 1) e 2) sono debitamente illuminate e sono rispettate le seguenti caratteristiche minime: per ogni 100 mq di superficie: n° 2 alberi scelti tra le essenze elencate nella scheda e n° 10 arbusti.

Nella tipologia di tipo 1) sono rispettate le caratteristiche peculiari e specifiche delle varie attrezzature, sia di carattere sportivo dia di carattere ludico e di intrattenimento.

Nella realizzazione dell'ecosistema vegetale della tipologia 3) di nuova formazione ed in particolare nelle parti dei lotti privi di idonee alberature, sono poste a dimora nuove alberature d'alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 100 mq di superficie del lotto non coperta, lasciando una giusta espansione al prato possibilmente con il raggruppamento dei soggetti arborei ed arbustivi.

La scelta avviene all'80% nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali di cui all'elenco della scheda; solo per il rimanente 20% è possibile l'impianto di specie escluse dall'elenco stesso.

Non meno del 50% delle alberature complessivamente messe a dimora è costituito da latifoglie decidue.

La scelta delle specie nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve tendere al mantenimento od al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

È ammessa la costruzione di manufatti per ricovero attrezzi aventi le caratteristiche degli edifici pertinenziali ma con superficie massima par al 10% della superficie del giardino, fino ad un massimo di 30 mq per 300 mq e oltre di giardino, ed altezza massima di 2,20 m.

La realizzazione di tali manufatti non è ammessa nelle zone ricadenti in nucleo di antica formazione.

Sistema dei vincoli prescrittivi e sovraordinati

Il sistema è costituito da tutti gli spazi, ambiti ed immobili soggetti a specifiche prescrizioni imposte da norme, piani e programmi di livello superiore a quello comunale.

Le tavole di piano individuano i vincoli noti, le particolari limitazioni o quelle limitazioni che occorre tenere presenti nella progettazione degli interventi consentiti dalle tavole prescrittive, assumendo vincoli e limitazioni al ruolo di sistemi condizionanti i progetti.

Qualora i fattori esterni alla progettazione urbanistica assunti come dati di fatto e la cui presenza determina particolari vincoli dovessero essere rimossi o eliminati, i particolari vincoli ad essi collegati perdono di efficacia.

a) Rispetto cimiteriale – scheda n. s 4.1

Internamente all'area di rispetto cimiteriale, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, posso essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

Detta fascia di rispetto ha ampiezza di 200 m, con possibilità di essere ridotta fino ad un minimo di 50 m. attraverso Delibera comunale solo a seguito dell'adozione o della revisione del Piano Cimiteriale, previo parere favorevole delle autorità competenti ASL e ARPA.¹⁶

¹⁶ Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" – Articolo 8 "Zona di rispetto cimiteriale" – Comma 3.



Immagine 08 – "Identificazione degli ambiti e dei sistemi – Piano delle Regole / Piano dei Servizi"

4.2. La zona di rispetto cimiteriale vigente

A seguito di Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 29 dicembre 1994, avente come oggetto la riduzione della fascia di rispetto cimiteriali del lato settentrionale della struttura, risultano le seguenti distanze:

- 50 m sul lato settentrionale;
- 200 m sul lato orientale;
- 100 m sul lato meridionale;
- 50 m sul lato occidentale.

Originariamente il Piano di Fabbricazione del 1968 prevedeva una fascia di rispetto cimiteriale di 200 m per ogni lato della struttura la quale successivamente, per effetto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 1979, veniva ridotta a 100 m sul lato meridionale e 50 m sul lato occidentale.

Tale riduzione derivava sia dall'esistenza, all'interno della fascia di 200 m, di edifici realizzati negli anni precedenti al 1956 per i quali risultava possibile esclusivamente il rilascio di concessioni edilizie per opere di manutenzione ordinaria o straordinaria e quindi insufficienti per il recupero e l'adeguamento funzionale e tecnologico degli immobili, sia dal fatto che la riduzione stessa non avrebbe precluso la possibilità di eventuali ampliamenti futuri della struttura.

4.3. Valori paesistici e ambientali

Il "Codice dei beni culturali e del paesaggio"¹⁷ pone la tutela in via preventiva ed automatica su tutti i beni immobili ultracinquantennali di proprietà degli enti pubblici territoriali, e include quindi anche le proprietà comunali corrispondenti.

Il cimitero risulta quindi tutelato nel suo complesso e ogni intervento sullo stesso deve essere preventivamente autorizzato secondo la vigente legislazione.

L'ampliamento e le nuove costruzioni di immobili in aree interessate da provvedimenti di tutela sono assoggettate ad azioni di tutela.

4.4. Dimensioni e caratteristiche della struttura esistente

L'attuale struttura cimiteriale occupa una superficie complessiva di circa 4.435 mq così suddivisi:

¹⁷ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

- Viali di accesso pubblico e di conservazione: 1.508 mq;
- Aree verdi di conservazione: 176,50 mq;
- Aree destinate a edicole private: 1.075 mq;
- Aree destinate alle tumulazioni: 1.035 mq;
- Aree destinate agli ossari: 86,50 mq;
- Aree destinate ai colombari vecchi e perpetui: 14,50 mq;
- Aree destinate ai colombari: 149 mq;
- Cappella e camera mortuaria: 97 mq;
- Ambito disponibile per completamento: 292 mq.




Immagine 09 – PC02 "Azzonamento stato di fatto"

4.4.1. Le destinazioni d'uso

All'interno del cimitero, le funzioni esistenti sono così suddivise:

Tipologia	Quantità			
	N° occupate	% occupazione	N° vuote	N° totale
Campo comune	95	94%	6	101
Campo comune - <i>Decomposizione</i>	7	64%	4	11
Sub - totale	102	91%	10	112
Cappella	71	90%	8	79
Cappella – <i>A muro</i>	2	100%	0	2
Cappella a muro – <i>Tomba di famiglia</i>	5	100%	0	5
Sub - totale	78	90%	8	86
Colombari – <i>Filo terra</i>	119	99%	1	120
Colombari – <i>Nuovi</i>	23	89%	3	26
Colombari – <i>2002</i>	0	0%	20	20
Colombari – <i>2° livello</i>	95	96%	4	99
Sub - totale	237	89%	27	265
Ossario – <i>50 anni</i>	242	78%	67	309

Tipologia	Quantità			
	N° occupate	% occupazione	N° vuote	N° totale
Ossario – 50 anni - 2002	0	0%	28	28
Ossario – Comune in uso	4	100%	0	4
Ossario – Perpetuo recente	134	100%	0	134
Ossario – Perpetuo recente – 50 anni	22	100%	0	22
Ossario – Perpetuo vecchio	98	98%	2	100
Sub - totale	500	84%	97	597
Perpetua	1	100%	0	1
Sub - totale	1	100%	0	1
Tomba – 30 anni	194	99%	2	196
Sub - totale	194	99%	2	196
Totale	1.112	97%	144	1.145

Tabella 02 – Individuazione delle tipologie esistenti

La percentuale di occupazione risulta essere molto elevata in quanto, nonostante il Regolamento di Polizia Mortuaria¹⁸ preveda delle scadenze differenziate in relazione alla tipologia di sepoltura, l'Amministrazione Comunale ha scelto di effettuare eventuali interventi di rotazione esclusivamente in caso di necessità di nuovi spazi o previa richiesta da parte dei familiari.

4.4.2. Le infrastrutture

Le infrastrutture del cimitero sono disposte come di seguito.

Infrastruttura	Presente	Non presente
Camera mortuaria		
Sala del commiato		
Obitorio / Camera di osservazione		
Cappella di culto cattolico per le celebrazioni		
Luogo per le celebrazioni di altri culti		
Magazzino / Deposito		
Servizi igienici per personale e visitatori		
Ascensore / Montacarichi per i loculi multipiano		
Fontanelle per la distribuzione dell'acqua		
Cassonetti per la raccolta dei rifiuti		
Viali / vialetti di accesso alle sepolture		

Tabella 03 – Individuazione delle infrastrutture esistenti

4.4.3. Le sepolture

In merito alle tipologie delle sepolture praticate nei cimiteri, si è provveduto alla raccolta dei dati relativi alle forme di sepoltura, analizzandole con i dati disponibili nell'arco temporale che va dall'anno 2006 al 2015.

¹⁸ Articolo 41 – Sepolture

...

La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile) e si effettuano nei campi comuni. Le inumazioni in terra sono a pagamento e hanno la durata di 30 anni (non rinnovabili).

...

Articolo 55 – Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) Posti in terra per tombe individuali in muratura.

La durata della concessione è fissata in anni trenta;

b) Colombari individuali in muratura.

La durata delle concessioni è fissata in anni cinquanta;

c) Ossari e cinerari individuali in muratura.

La durata della concessione è fissata in anni cinquanta;

d) Aree per cappelle di famiglia.

La durata delle concessioni è fissata in anni novantanove.

Solo le concessioni per cappelle di famiglia possono essere rinnovate alla loro naturale scadenza.

Tutte le altre concessioni non possono essere rinnovate.

Dati sepolture decennio (2006 - 2015)	Valore assoluto	Media annua
Campo comune	27	2,70
Campo comune - Decomposizione	-	-
Cappella	-	-
Cappella – A muro	-	-
Cappella a muro – Tomba di famiglia	-	-
Colombari – Filo terra	1	0,10
Colombari – Nuovi	2	0,20
Colombari – 2002	-	-
Colombari – 2° livello	-	-
Ossario – 50 anni	59	5,90
Ossario – 50 anni - 2002	-	-
Ossario – Comune in uso	-	-
Ossario – Perpetuo recente	-	-
Ossario – Perpetuo recente – 50 anni	-	-
Ossario – Perpetuo vecchio	-	-
Perpetua	-	-
Tomba – 30 anni	15	1,50
Totale	104	

Tabella 04 – Statistiche relative alle forme di sepoltura

4.4.4. Le cremazioni

I dati disponibili evidenziano un ridotto interesse per questa tipologia di sepoltura.

4.4.5. I servizi esistenti

Il cimitero non è dotato di aree per la sosta veicolare in quanto di difficile realizzazione in considerazione degli aspetti orografici dell'ambito territoriale di riferimento.

La struttura cimiteriale risulta comunque servita dal parcheggio pubblico multipiano di viale Polvani, la cui dotazione risulta pari a circa 500 posti auto e si colloca a circa 400 metri di distanza.

La struttura cimiteriale, allo stato attuale, risulta inoltre priva di servizi igienici, la cui realizzazione è prevista all'interno del progetto relativo al presente Piano Cimiteriale.




Immagine 10 – PC01 “Inquadramento: individuazione vincolo cimiteriale e destinazioni urbanistiche attinenti”

4.4.6. Le reti tecnologiche

L'area cimiteriale è dotata dei servizi essenziali e risulta collegata alle reti tecnologiche (rete elettrica e rete acquedottistica) presenti sul territorio comunale di Varenna.

La struttura non è dotata di rete fognaria nonostante sia presente un punto di allaccio esterno alla struttura.

Il Piano cimiteriale prevede l'adeguamento e l'allacciamento della struttura cimiteriale alla rete fognaria esistente.

La rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche usufruisce di un pozzo perdente situato nei pressi della cappella.

Lo smaltimento delle acque meteoriche avviene mediante dispersione naturale per ruscellamento e percolazione.




Immagine 11 – PC06 “Schema fognatura – Progetto”

4.4.7. Fruibilità delle strutture cimiteriali

In merito all'abbattimento o alla riduzione delle barriere architettoniche, alla sicurezza dei frequentatori e alla sicurezza degli operatori cimiteriali, gli interventi dovranno essere realizzati secondo le vigenti normative in materia di eliminazione di barriere architettoniche, nel rispetto dell'Art. 6 “Piani cimiteriali” comma 5/f di cui al “Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6” che prevede la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali. In particolare vedere Tavola PC05 “Tipologie sepolture, infrastrutture, servizi in progetto” allegata al presente Piano.

Il Piano garantisce altresì l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero (Art. 6 “Piani cimiteriali” comma 5/g).

La movimentazione dei feretri dovrà avvenire nel rispetto del Decreto Legislativo 81/08 e smi.

In merito alla sicurezza dei lavoratori il Piano Regolatore Cimiteriale non interviene relativamente a tali aspetti, per i quali si applica specifica normativa.

Il PRC può però prevedere opportune soluzioni che favoriscano la riduzione dei livelli di rischi degli operatori

4.5. Rilievi demografici

Di seguito si riportano i dati riassuntivi relativi all'andamento demografico della popolazione e alla mortalità rilevati negli ultimi 10 anni.

I dati espressi sono ritenuti sufficienti per il dimensionamento del Piano Regolatore Cimiteriale.

Anno	Abitanti	% variazione	Nati	Morti	Saldo naturale	Immigrati	Emigrati	Saldo migratorio
2006	862	- 2,27%	7	13	- 6	37	51	- 14
2007	854	- 0,93%	5	6	- 1	32	39	- 7
2008	852	- 0,23%	7	14	- 7	40	35	+ 5
2009	833	- 2,23%	4	9	- 5	37	51	- 14
2010	824	- 1,08%	5	10	- 5	34	38	- 4
2011	812	- 1,46%	9	7	+ 2	27	41	- 14
2012	772	- 4,93%	7	6	+ 1	29	39	- 10
2013	786	+ 1,81%	10	3	+ 7	30	23	+ 7
2014	783	- 0,38%	4	7	- 3	39	39	0
2015	784	+ 0,13%	4	8	- 4	31	26	+ 5
Totale			62	83	- 21	336	382	- 46

Tavola 05 – Saldo naturale e saldo migratorio

L'incremento della popolazione rilevato non influisce sul futuro dimensionamento del PRC, coperto dall'incremento delle sepolture stabilito dalla normativa vigente¹⁹.

5. Il Regolamento Polizia Mortuaria

Il Comune di Varenna è dotato di Regolamento di Polizia Mortuaria (RPM)²⁰ approvato con Delibera dell'Amministrazione Comunale n. 6 del 19 febbraio 2008.

Il Regolamento disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

5.1. Struttura del Regolamento di Polizia Mortuaria

TITOLO 1°	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto
Art. 2	Competenze
Art. 3	Responsabilità
Art. 4	Servizi gratuiti e a pagamento
Art. 5	Atti a disposizione del pubblico
TITOLO 2°	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI
Art. 6	Denuncia delle cause di morte
Art. 7	Accertamento di morte
Art. 8	Autorizzazione alla inumazione e tumulazione
Art. 9	Nati morti e prodotti abortivi
Art. 10	Riscontro diagnostico
TITOLO 3°	PERIODO DI OSSERVAZIONE
Art. 11	Periodo di osservazione normale o ridotto
Art. 12	Periodo di osservazione cautelativo
Art. 13	Posizione del corpo durante il periodo di osservazione
Art. 14	Depositi di osservazione - Obitorio
TITOLO 4°	DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI
Art. 15	Deposizione della salma nel feretro
Art. 16	Verifica e chiusura feretri
Art. 17	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti
Art. 18	Targhetta di riconoscimento
Art. 19	Fornitura gratuita feretri
TITOLO 5°	TRASPORTO DELLE SALME
Art. 20	trasporto delle salme
Art. 21	Caratteristiche dei carri per il trasporto
Art. 22	Trasporto con termini ridotti
Art. 23	Modalità del trasporto e percorso
Art. 24	Orario delle cerimonie funebri
Art. 25	Trasferimento di salme senza funerale
Art. 26	Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività
Art. 27	Riti religiosi o civili
Art. 28	Trasporto per e da Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
Art. 29	Trasporti in luogo diverso dal Cimitero
Art. 30	Trasporti all'estero o dall'estero

¹⁹ Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 – “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”

²⁰ Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” - Titolo VI “Della polizia mortuaria”

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127”

Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”

Circolare Ministero Sanità 24 giugno 1993, n. 24 “Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 285/90: circolare esplicativa”

Decreto Ministero Interno 1 luglio 2002, n. 107 “Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”

- Art. 31 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali
- Art. 32 Rimessa delle auto funebri

- TITOLO 6° CIMITERO COMUNALE
 - Art. 33 Ubicazione Cimitero
 - Art. 34 Disposizioni generali - Vigilanza
 - Art. 35 Autorizzazione per la sepoltura
 - Art. 36 Ricevimento di salme e resti mortali
 - Art. 37 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali
 - Art. 38 Reparti speciali nel cimitero

- TITOLO 7° DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
 - Art. 39 Disposizioni generali
 - Art. 40 Piano Regolatore Cimiteriale

- TITOLO 8° INUMAZIONI E TUMULAZIONI
 - Art. 41 Sepulture
 - Art. 42 Caratteristiche del terreno per le inumazioni
 - Art. 43 Forma e classe dei campi
 - Art. 44 Cippi indicativi
 - Art. 45 Scavo della fossa
 - Art. 46 Dimensioni e posizioni delle fosse per adulti
 - Art. 47 Dimensioni e posizioni delle fosse per bambini di età inferiore a 10 anni
 - Art. 48 Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili
 - Art. 49 Revoca e decadenza della sepoltura
 - Art. 50 Caratteristiche delle casse per l'inumazione
 - Art. 51 Norme riguardanti le sepulture e l'inumazione
 - Art. 52 Ornamento con fiori e piante
 - Art. 53 Scadenza della concessione – recupero materiali

- TITOLO 9° TUMULAZIONI – IN CONCESSIONE
 - Art. 54 Sepulture
 - Art. 55 Tipi e durata delle concessioni
 - Art. 56 Assegnazione dei posti
 - Art. 57 Atto di concessione
 - Art. 58 Pagamento della concessione
 - Art. 59 Doveri del concessionario
 - Art. 60 Decorrenza della concessione
 - Art. 61 Scadenza della concessione
 - Art. 62 Modifiche alle concessioni

- TITOLO 10° CAPPELLE DI FAMIGLIA
 - Art. 63 Concessione dell'area
 - Art. 64 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori
 - Art. 65 Modalità per la presentazione dei progetti
 - Art. 66 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori
 - Art. 67 Diritti di sepolcro
 - Art. 68 Tumulazione di estranei
 - Art. 69 Trasferimento di proprietà delle parti murarie
 - Art. 70 Concessione a più fratelli
 - Art. 71 Elezione del domicilio
 - Art. 72 Sistemazione resti
 - Art. 73 Mancata utilizzazione dell'area
 - Art. 74 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale
 - Art. 75 Salme o resti provenienti da altri Comuni
 - Art. 76 Manutenzione delle opere
 - Art. 77 Revoca
 - Art. 78 Decadenza
 - Art. 79 Provvedimenti conseguenti la decadenza
 - Art. 80 Estinzione

- TITOLO 11° TOMBE INDIVIDUALI
 - Art. 81 Norme per la concessione

Art. 82	Sovrapposizione di salme
Art. 83	Monumenti
Art. 84	Termini per la costruzione del monumento
Art. 85	Norme per la posa di monumenti e la loro manutenzione
Art. 86	Manutenzione – Revoca – Decadenza
Art. 87	Segno provvisorio
TITOLO 12°	COLOMBARI
Art. 88	Norme per la concessione
Art. 89	Norme per l'iscrizione su lastre di colombari
Art. 90	Caratteristiche dei feretri
TITOLO 13°	OSSARI E CINERARI
Art. 91	Ossario comune
Art. 92	Norme per la concessione
Art. 93	Ossario
TITOLO 14°	CREMAZIONE
Art. 94	Autorizzazione alla cremazione
Art. 95	Consegna ed affidamento delle ceneri
Art. 96	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Art. 97	Ossario e Cinerario comune, "Giardino delle Rimembranze"
TITOLO 15°	AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI
Art. 98	Autopsie
Art. 99	Imbalsamazioni
Art. 100	Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività
TITOLO 16°	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 101	Esumazioni
Art. 102	Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
Art. 103	Salme esumate d'ordine dell'Autorità Giudiziaria
Art. 104	Personale che deve presenziare alle operazioni
Art. 105	Compensi per esumazioni ed estumulazioni
Art. 106	Esumazioni – Estumulazioni: norme generali
TITOLO 17°	SERVIZI CIMITERIALI
Art. 107	Manutenzione e vigilanza
Art. 108	Organizzazione del servizio cimiteriale
Art. 109	Compiti dell'incaricato del Cimitero
Art. 110	Tenuta dei documenti obbligatori
Art. 111	Mappa
Art. 112	Obblighi del custode seppellitore
TITOLO 18°	NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO
Art. 113	Orario di apertura al cimitero
Art. 114	Divieto d'ingresso
Art. 115	Prescrizioni particolari
Art. 116	Norme per i visitatori
Art. 117	Contravvenzioni
TITOLO 19°	IMPRESE POMPE FUNEBRI
Art. 118	Funzioni – Licenza
Art. 119	Divieti alle imprese
TITOLO 20°	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 120	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Art. 121	Responsabile del Servizio Cimiteriale
Art. 122	Concessioni pregresse
Art. 123	Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
Art. 124	Regolamento speciale di Polizia Mortuario
Art. 125	Abrogazione norme precedenti
Art. 126	Entrata in vigore del Regolamento

6. La legislazione vigente

La normativa nazionale in materia cimiteriale, individua una prima significativa trattazione nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 in parte ancora in vigore per taluni articoli.

Nel 1990 con Decreto del Presidente della Repubblica, la materia cimiteriale viene aggiornata.

Alcune circolari Ministeriali sono successivamente intervenute per chiarire il dettato normativo.

- **1934**
Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"
- **1990**
Decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 1990, n. 285 "Approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria"
- **1993**
Circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa"
- **1998**
Circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998, n° 10 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa"
- **2002**
Legge 1 agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".

Nell'ambito del potere trasferito dalla Stato alle Regioni²¹ e nelle more del livello sott'ordinato rispetto alle disposizioni nazionali ogni Regione ha condotto precisazioni esplicative o dettato nuove norme per i rispettivi ambiti territoriali.

Le caratteristiche peculiari per la Regione Lombardia sono indicate nei rispettivi paragrafi a seguire.

- **2003**
Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"
- **2004**
Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"
- **2007**
Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 "Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"
- **2008**
Legge Regionale 14 novembre 2008, n. 28 "Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia"
- **2009**
Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

6.1. Il RR 9 novembre 2004 e il RR 6 febbraio 2007

I regolamenti regionali vigenti in materia di attività funebri e cimiteriali, redatti in conformità ed attuazione della vigente legislazione, fissano le procedure e gli atti finalizzati alla predisposizione dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri e di ampliamento degli esistenti, che devono essere preceduti dai Piani Regolatori Cimiteriali (PRC).

6.1.1. I Piani Regolatori Cimiteriali

Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, è tenuto alla predisposizione del piano cimiteriale al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi all'approvazione del piano stesso e al fine di garantire sepoltura, attraverso il ricorso alle forme di minor impatto sull'ambiente (inumazione e cremazione) a:

- cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
- cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- parti anatomiche, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui ai punti precedenti.

Il piano cimiteriale è deliberato dal Comune, sentite l'ASL territorialmente competente e l'ARPA, i cui pareri dovranno essere espressi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il piano è revisionato ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

L'area cimiteriale e la relativa zona di rispetto, come individuata dal piano cimiteriale, sono recepite dallo strumento urbanistico.

²¹ Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 195, n. 382"

Gli elementi da considerare per la redazione del piano cimiteriale sono:

- l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
- la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nel cimitero esistente a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate all'interno del regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
- le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale, nonchè i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
- la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- la necessità di adeguamento della struttura cimiteriale alle prescrizioni dei regolamenti;
- un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50%. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Ai fini della terminazione della superficie non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

6.1.2. Le infrastrutture richieste

La recinzione di altezza non inferiore a 2 m a delimitazione e separazione del cimitero.

All'interno e in aderenza ad essa si potranno realizzare strutture e colombari, ossari e cinerari, edicole per sepolture private.

Gli ingressi di numero proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche morfologiche del cimitero.

È preferibile separare gli accessi carrai dai pedonali.

La camera mortuaria è il locale dove vengono depositate le salme in attesa della loro inumazione, tumulazione o cremazione.

La sua superficie è determinata sulla base dell'ingombro di ogni feretro e dagli spazi da riservare alla sosta dei dolenti e agli operatori addetti al trasporto delle salme.

La camera di osservazione e obitorio è prevista per ogni Comune che deve disporre di locali da adibire allo scopo.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, camera mortuaria e obitorio possono essere previsti in un unico ambiente adeguatamente dimensionato²².

La cappella per le cerimonie religiose di cui sono dotati tutti i cimiteri cattolici è destinata agli uffici funebri e alle cerimonie che si svolgono nei giorni consacrati ai defunti.

La sala o lo spazio del commiato è il luogo dove mantenere la slama prima della sepoltura e dove si svolgono i riti di commiato civili e per le diverse religioni.

I depositi e i magazzini da prevedere e da destinare al ricovero dei mezzi meccanici, degli attrezzi, delle casse mortuarie, dei cippi provenienti dai campi scaduti, nonché quant'altro necessari nella gestione della struttura cimiteriale.

I servizi igienici da localizzare in posizione appartata e in misura proporzionata alla dimensione della struttura cimiteriale.

Devono essere divisi per sesso e resi accessibili per le persone con disabilità.

I viali interni e le aree a verde con funzione di collegamento e di connessione tra le varie zone del cimitero.

Devono essere proporzionati alla superficie del cimitero e alla sua rilevanza ambientale e architettonica.

I campi decennali di inumazione da dimensionare in base alla media delle inumazioni dell'ultimo decennio, incrementata del 50%.

Tale superficie deve essere incrementata almeno del 20% per i campi da destinare alla re-inumazione o a decessi per eventi straordinari o calamità.

I colombari per la tumulazione la cui quantità va dimensionata rispetto alla media delle tumulazioni rilevate e maggiorate del 50% e moltiplicata per durata delle concessioni.

Le sepolture private da prevedere in campi destinati a tumulazioni con vestibolo, sepolcreti, maggiorate del 50%, e moltiplicate per la durata delle concessioni.

Potranno anche essere individuate aree per nuove cappelle.

Gli ossari e i cinerari individuali dovranno essere opportunamente quantificati rispetto all'uso corrente, con una particolare attenzione alle nuove richieste di incenerimento dei defunti.

L'ossario / cinerario comune per la conservazione di ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni, di ceneri provenienti da cremazioni di cadaveri non richieste dai familiari, o da cremazione delle ossa contenute nello stesso orario comune.

Può essere realizzato sopra o sotto il suolo.

Il giardino delle rimembranze individuato all'interno del cimitero, in cui disperdere le ceneri senza contenitore.

Le aree per le sepolture di religione non cattolica devono essere previste in misura proporzionata agli appartenenti alle diverse religioni.

²² Articolo 64 del DPR 10 settembre 1990, n. 285

Gli eventuali spazi per la sepoltura degli animali di affezione così come normati dalle vigenti disposizioni in materia, realizzabili anche ai margini dei cimiteri.

6.1.3. Valutazioni per il dimensionamento del Piano Regolatore Cimiteriale

Ai fini statistici, si riportano i dati percentuali relativi alle diverse tipologie di sepolture.

Si evidenzia come le inumazioni in campi comuni rappresentino circa il 25% del totale, mentre le tumulazioni in colombari assumono valori minimi.

Le tumulazioni negli ossari superano di quattro volte le tumulazioni in tombe.

Dati sepolture decennio (2006 - 2015)	Valore assoluto	Media annua
Campo comune	27	2,70
Campo comune - Decomposizione	-	-
Cappella	-	-
Cappella - A muro	-	-
Cappella a muro - Tomba di famiglia	-	-
Colombari - Filo terra	1	0,10
Colombari - Nuovi	2	0,20
Colombari - 2002	-	-
Colombari - 2° livello	-	-
Ossario - 50 anni	59	5,90
Ossario - 50 anni - 2002	-	-
Ossario - Comune in uso	-	-
Ossario - Perpetuo recente	-	-
Ossario - Perpetuo recente - 50 anni	-	-
Ossario - Perpetuo vecchio	-	-
Perpetua	-	-
Tomba - 30 anni	15	1,50
Totale	104	

Tabelle 06 – Dati relativi alle sepolture e inumazioni – Valori assoluti e medie annue

In elenco alcuni degli elementi da considerare nella predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale.

- 1) Andamento medio della mortalità sulla base dei dati relativi agli ultimi anni;
- 2) La ricettività della struttura esistente, distinguendo le inumazioni e le tumulazioni;
- 3) L'evoluzione attesa della domanda;
- 4) La necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti;
- 5) I vincoli paesaggistici di tutela;
- 6) La necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- 7) La necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici necessari alla corretta gestione del cimitero;
- 8) La garanzia di una adeguata dotazione di impianti:
 - a) Idrico;
 - b) Servizi igienici per il personale e i visitatori
 - c) Servizio igienico per le persone diversamente abili;
- 9) L'adeguamento delle strutture cimiteriali esistenti alle prescrizioni del presente regolamento.

Il Piano Regolatore Cimiteriale deve prevedere spazi dimensionati sulla base delle sepolture che si intendono attuare e per tipologia di validità delle concessioni, incrementate del 50%, e come meglio illustrato nel capitolo relativo al dimensionamento.

7. Il Piano Regolatore Cimiteriale 2016

Il Comune di Varenna è tenuto alla predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale al fine di rispondere alla necessità di sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi alla approvazione del piano stesso.

Dopo 10 anni lo stato di attuazione del Piano va verificato per legge.

Nel 2019 andrà in scadenza un consistente numero di concessioni cimiteriali.

È utile al fine del dimensionamento, considerare anche l'andamento della popolazione residente, che registra una riduzione negli anni analizzati.

Il valore medio percentuale negli ultimi 10 anni è pari a - 1, 16%.

L'andamento della popolazione risulta quindi ininfluente nel dimensionamento complessivo del piano e comunque coperto dalla previsione.

7.1. Il dimensionamento del futuro cimitero

In considerazione di quanto trattato ed esposto nei precedenti capitoli, si procede al dimensionamento delle nuove aree cimiteriali suddivise per tipologia di sepolture e incrementando secondo quanto disposto dall'articolo 10 della Circolare n. 24/1993 il numero medio delle sepolture del 50%.

Il dimensionamento è previsto e valutato per numero di sepolture suddivise per tipologia, considerando la disponibilità del cimitero esistente:

Dati sepolture decennio (2006 - 2015)	Valore assoluto	Media annua	Sepolture esistenti
Campo comune	27	2,70	6
Campo comune - Decomposizione	-	-	4
Cappella	-	-	8
Cappella – A muro	-	-	-
Cappella a muro – Tomba di famiglia	-	-	-
Colombari – Filo terra	1	0,10	1
Colombari – Nuovi	2	0,20	3
Colombari – 2002	-	-	20
Colombari – 2° livello	-	-	4
Ossario – 50 anni	59	5,90	67
Ossario – 50 anni - 2002	-	-	28
Ossario – Comune in uso	-	-	-
Ossario – Perpetuo recente	-	-	-
Ossario – Perpetuo recente – 50 anni	-	-	-
Ossario – Perpetuo vecchio	-	-	-
Perpetua	-	-	-
Tomba – 30 anni	15	1,50	2
Totale	104		143

Tabella 07 - Dati relativi alle sepolture e inumazioni – Valori assoluti, medie annue e disponibilità

7.2. Le nuove strutture cimiteriali

Il Piano Regolatore Cimiteriale prevede l'adeguamento della struttura comunale alle vigenti disposizioni legislative in materia di dotazione di servizi e strutture.

Per le strutture esistenti si dovranno prevedere lavori di manutenzione e adeguamento tecnologico e igienico – sanitario.

Le nuove strutture saranno adeguate alle norme vigenti.

Il PRC prevede le seguenti strutture:

- Cappelle di famiglia ed edicole private;
- Area cineraria;
- Servizi igienici.




Immagine 12 – PC05 “Tipologie di sepolture infrastrutture e servizi – Progetto”

7.2.1. L'aspetto paesistico, ambientale e monumentale

Il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”²³ pone la tutela in via preventiva ed automatica su tutti i beni immobili ultracinquantennali di proprietà degli enti pubblici territoriali, e include quindi anche le proprietà comunali corrispondenti. Il cimitero risulta quindi tutelato nel suo complesso e ogni intervento sullo stesso deve essere preventivamente autorizzato secondo la vigente legislazione.

7.2.2. Eliminazione delle barriere architettoniche

La struttura cimiteriale necessita di concreti interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, sia nei percorsi sia nei servizi ai visitatori.

Le nuove strutture dovranno essere realizzate secondo le vigenti normative in materia di eliminazione di barriere architettoniche e nel rispetto dell’Art. 6 “Piani cimiteriali” comma 5/f di cui al “Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6”, il quale prevede la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali. In particolare vedere Tavola PC05 “Tipologie sepolture, infrastrutture, servizi in progetto” allegata al presente Piano.

7.3. Eventuali modifiche della zona di rispetto cimiteriale

L’ampliamento del cimitero richiesto dal Piano Regolatore Cimiteriale non provoca alcuna rettifica alla fascia di rispetto finalizzata al corretto adeguamento della stessa alla vigente disposizione igienico – sanitarie, in quanto la previsione di Piano si sviluppa in parte della porzione orientale della struttura cimiteriale all’interno della fascia di rispetto avente profondità 200 m.

7.3.1. La zona di rispetto cimiteriale

Il cimitero, come previsto dal Codice Civile, costituisce bene demaniale inalienabile disciplinato da specifiche norme di settore. Queste prescrivono che il cimitero debba essere collocato alla distanza di almeno 200 m dalla edificazione. All’interno di questa area è vietata la costruzione di nuovi edifici.

La fascia di rispetto individuata deve risultare dagli strumenti urbanistici, o in difetto, è quella esistente di fatto. Il Consiglio Comunale, previo parere ASL, può:

- Approvare l’ampliamento del cimitero esistente a una distanza inferiore, purché entro il limite dei 50 m, quando per le particolari condizioni dei luoghi, non sia possibile provvedere con altre soluzioni;
- Consentire la riduzione della zona di rispetto tenendo conto delle condizioni ambientali del territorio interessato, quando l’impianto cimiteriale sia separato dall’abitato da strade, corsi d’acqua, ferrovie, dislivelli.

All’interno della fascia di rispetto per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione e conservazione, finalizzati all’utilizzo degli edifici stessi, così come normati dalla vigente legislazione in materia.

²³ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

L'abrogazione del comma 3 dell'art. 57 del DPR n. 285/1990 ad opera della legge n. 166/2002 e le modifiche all'art. 338 del TULS consentono oggi l'ampliamento fino al 10% degli edifici esistenti e i cambi di destinazione d'uso.

La fascia di rispetto cimiteriale sostanzia un vincolo urbanistico posto con legge dello stato e come tale è operante indipendentemente dagli strumenti urbanistici.

In ogni caso il divieto di costruire a distanza inferiore a 50 m dal perimetro cimiteriale, costituisce vincolo inderogabile anche nel caso di ampliamento del cimitero esistente.

Il suolo relativo alla fascia di rispetto cimiteriale, ai fini dell'indennizzo espropriativo, non è suolo edificatorio.

7.3.2. La riduzione della fascia di rispetto

Il presente Piano Regolatore Cimiteriale prevede una lieve modifica del perimetro attuale, generata dall'ampliamento della struttura e dalla conseguente occupazione da parte delle nuove previsioni della porzione orientale della fascia di rispetto prevista dal Piano di Governo del Territorio (PGT), attualmente avente profondità pari a 200 m.

7.4. La componente geologica

La documentazione di analisi geologica del territorio comunale di Varenna costituisce un supporto essenziale ai fini della gestione del rapporto tra naturali e urbanizzazioni, nonché della prevenzione del dissesto idrogeologico.

L'individuazione di differenti classi di fattibilità geologica consente di verificare le scelte pianificatorie e la loro compatibilità con le condizioni geologiche ed idrogeologiche del territorio comunale al fine di evitare eccessive modificazioni ambientali e di migliorare l'utilizzo e la salvaguardia delle risorse naturali.

Un eventuale progetto di costruzione di un nuovo cimitero o di ampliamento di quello esistente dovrà essere corredato da:

- 1) Una relazione geologica – geotecnica²⁴ redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:
 - a) Caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e / o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);
 - b) Caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dalla normativa²⁵ ed in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

7.4.1. Classe di fattibilità geologica 4

L'alta pericolosità / vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e / o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della LR 12/05²⁶, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica²⁷.

Sono raggruppati i territori direttamente o indirettamente influenzati da frane attive o quiescenti, e aree in cui si possono avere fenomeni alluvionali.

²⁴ Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione"

²⁵ Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole"

²⁶ a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

²⁷ Deliberazione Giunta Regionale 30 novembre 2011 – n. IX/2616 Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della LR 11 marzo 2005, n. 12", approvati con DGR 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con DGR 28 Maggio 2008, n. 8/7374.

In questi territori l'estensione, e spesso la volumetria dei fenomeni è tale da rendere difficoltoso o limitato l'intervento attivo e / o passivo di difesa.

Nei territori individuati in questa classe è pertanto necessario impedire la realizzazione di nuove costruzioni che prevedano la presenza continuativa di persone; per le popolazioni residenti dovranno essere previsti idonei piani di protezione civile e potranno essere individuati sistemi di monitoraggio geologico a salvaguardia della pubblica incolumità.

Potranno essere realizzate infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico a condizione che l'intervento non modifichi in senso peggiorativo gli equilibri idrogeologici esistenti: ciò dovrà essere dimostrato con studi specifici da valutare attentamente, ovvero previa valutazione di compatibilità con lo stato di dissesto presente, solo se non altrimenti localizzabili.

L'efficienza, la funzionalità e la congruità delle opere di difesa idrogeologica presenti potranno contribuire alla definizione di classi di fattibilità; in linea teorica la presenza di opere di difesa correttamente progettate, ben realizzate ed in ottimo stato di manutenzione può e potrà contribuire alla riduzione dei rischi concernente un determinato fenomeno.

Al contrario la presenza di opere mal progettate, non idoneamente ubicate ed in cattivo stato di manutenzione può addirittura aumentare il livello di rischi stesso.

Le aree ricadenti nella quarta classe comprendono buona parte del territorio comunale di Varenna, e presentano differenti problematiche, sostanzialmente riconducibili a fasce di dinamica attiva dei versanti.

Sono in genere aree caratterizzate da dinamiche di dissesto idrogeologico in atto e / o potenzialmente riattivabili, considerate come aree pericolose per l'instabilità dei versanti in quanto soggette a crolli di massi o a franosità superficiale diffusa e come aree vulnerabili dal punto di vista idraulico quali le aree interessate da fenomeni di erosione.

Ogni istanza di intervento su tali terreni dovrà essere accompagnata, in fase di progetto di fattibilità, da un idoneo studio geologico e geotecnico volto a definire dettagliatamente il contesto idrogeologico con particolare riferimento al fattore di rischio che ne ha determinato l'attribuzione in classe 4, e in fase di progetto definitivo – esecutivo, da supplementi di indagine di carattere geologico – tecnico, campagne geognostiche, prove in situ e / o di laboratorio, volte in particolare ad attestare la compatibilità degli interventi in progetto con le condizioni di dissesto.

La zonazione territoriale può includere in classe 4 edifici esistenti non adeguatamente cartografati e / o non rilevati nel corso dell'analisi ed inseriti in tale classe d'ambito anche se effettivamente la valutazione singola può escludere tale vincolo di inutilizzo.

Per tali edifici, al fine di agevolare soprattutto un razionale utilizzo del territorio, l'eventuale riutilizzo, trasformazione e / o il cambio d'uso potrà essere autorizzato previo studio geologico redatto ai sensi della Direttiva 7374/08, relativo all'ambito di trasformazione e / o intervento.

Lo studio, esteso per un significativo intorno consentirà la verifica geologica e la compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto, permettendo la modifica cartografica di classe di fattibilità geologica, da attuarsi con apposita variante urbanistica in conformità alla normativa vigente.

Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso.

Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato deve essere predisposto un sistema di monitoraggio finalizzato ad una puntuale definizione e valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine della predisposizione dei piani di emergenza²⁸, alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate.


Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia.

Nella porzione contrassegnata come zona 1 sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati, nonché di quelli di valore storico – culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Per gli edifici ricadenti nella zona 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

²⁸ Articolo 1, comma 4, Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione dei rischi idrogeologici ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"



Fattibilità geologica

- Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni
- Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
- Sottoclasse 3a - Area ad elevato rischio idrogeologico Zona 2 ex legge 267/98
- Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni
- Sottoclasse 4a - Area ad elevato rischio idrogeologico Zona 1 ex legge 267/98

Immagine 13 – “Carta di Fattibilità – Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al PGT”

8. Il progetto

Il presente Piano è stato redatto in conformità al "Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6" ed è accompagnato dalla documentazione e dagli elaborati i cui elementi minimi sono riportati nell'allegato 1 del regolamento sopra richiamato.

Ai sensi dell'Art. 6 "Piani cimiteriali" comma 5/e di cui al Regolamento regionale, tra gli elementi da considerare per la redazione dei suddetti piani relativi alle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale, nonché ai monumenti funerari di pregio, si devono prevedere interventi di conservazione o di restauro, con le ovvie limitazioni rispetto alle specifiche casistiche.

A proposito della necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per i visitatori è previsto un servizio igienico posto in corrispondenza dell'ingresso alla struttura cimiteriale; per quanto riguarda invece il personale addetto (spogliatoi, bagno lavoratori, ...) sono stati adeguatamente previsti e localizzati presso il vicino Comune di Varenna. Tale previsione risulta consentita dell'Art. 7 del "Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6", vista la rilevanza monumentale dell'impianto.

Le previsioni di progetto derivanti dal quanto analizzato ed esposto all'interno della presente relazione di Piano Regolatore Cimiteriale mirano a completare le strutture esistenti attraverso la realizzazione di nuove edicole private / cappelle di famiglia, facendo seguito a richieste pervenute all'Amministrazione Comunale da parte dei residenti del Comune di Varenna.

L'ambito cimiteriale interessato dal progetto di ampliamento risulta essere, allo stato attuale, dotato di tutte le caratteristiche che lo rendono idoneo alla nuova edificazione delle edicole private / cappelle di famiglia.

L'attuazione del progetto porta a completamento il secondo livello della struttura cimiteriale sia da un punto di vista architettonico – strutturale che estetico – paesaggistico.

La porzione, attualmente libera, presente all'interno del recinto risulta delimitata da muratura in calcestruzzo posta a confine della struttura cimiteriale.

Tale porzione inoltre risulta già dotata delle infrastrutture afferenti la rete acquedottistica comunale.

La porzione terminale del comparto verrà destinata ad area cineraria.



Immagine 14 – Porzione interessata dalle previsioni di piano



Immagine 15 – Porzione interessata dalle previsioni di piano



Immagine 16 – Porzione interessata dalle previsioni di piano



Immagine 17 – Muratura in calcestruzzo esistente a confine

Ai sensi dell'Art. 9 "Strutture cimiteriali" del Regolamento regionale la struttura cimiteriale esistente risulta adeguatamente dotata di deposito mortuario, situato a sinistra rispetto alla cappella di culto cattolico per le celebrazioni. Tale deposito risulta dotato di acqua corrente, ricambio d'aria naturale, pavimento e pareti rivestite di materiale facilmente lavabile, scolo delle acque di lavaggio garantito

nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue. Risulta infine dotato di idonei contenitori per gli esiti di fenomeni cadaverici e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

Ai rifiuti derivanti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Come evidenziato nella tabella sotto riportata è presente una camera mortuaria adiacente la cappella.

8.1. Le infrastrutture in progetto

Le infrastrutture del cimitero a seguito dell'attuazione del presente Piano saranno le seguenti:

Infrastruttura	Presente	Non presente
Camera mortuaria		
Sala del commiato		
Obitorio / Camera di osservazione		
Cappella di culto cattolico per le celebrazioni		
Luogo per le celebrazioni di altri culti		
Magazzino / Deposito		
Servizi igienici per i visitatori		
Servizi igienici/spogliatoi per personale *		
Ascensore / Montacarichi per i loculi multipiano		
Fontanelle per la distribuzione dell'acqua		
Cassonetti per la raccolta dei rifiuti		
Viali / vialetti di accesso alle sepolture		

* Infrastrutture usufruibili presso la struttura comunale (Art. 7 Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6)

Tabella 08 – Individuazione delle infrastrutture in progetto